ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.13

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Determinazione aliquote IMU anno 2015.**

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18.00** nella sala delle Adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presente	**Assente**
BALLARDINI CIRILLO	P	
DAMIOLI ALDO	P	
BONETTI PIERVALENTINO	P	
DAMIOLA MARCO	P	
DAMIOLI CATERINA	P	
COMINOTTI SIMONE	P	
GOSIO CRISTINA		A g.
MENOLFI PIER DAVIDE		A g.
DAMIOLA CESARE	P	
GELFI FABIO		A g.
TROLETTI PAOLO	P	
Totale	8	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale Dott.Paolo Scelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott.Cirillo Ballardini,** nella sua qualità di **Sindaco,** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 13 del 30.07.2015

Determinazione aliquote IMU anno 2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE, in premessa, informa i Consiglieri che la convocazione di questa seduta del Consiglio Comunale si è resa necessaria esclusivamente per la determinazione delle aliquote e dei tributi comunali per l'anno 2015 in quanto l'art.1 comma 169 della Legge 27.12.2006 nr.296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015 dal Ministro dell'Interno con Decreto del 13 maggio 2015. Le deliberazioni relative alle tariffe ed aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
Il Segretario Comunale illustra l'argomento esponendo la proposta dell'Amministrazione Comunale di variare l'aliquota IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" portandola dall'attuale 0,86% allo 0,9% e mantenendo invariate le altre aliquote ovvero:

- Aliquota abitazione principale (solo categorie A/1 – A/8 – A/9) per ciascuna delle categorie catastali indicate**: 0,55%**;
- Aliquota di base ordinaria per tutte le altre categorie di fabbricati ed aree edificabili: **0,76%**;
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: **esente** (ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, Legge 26/04/2012 n. 44 di conversione del D.L. n. 16/2012 in quanto ubicati in Comune montano);
- le detrazioni per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria stabilite dalla legge nazionale;

INTERVIENE il Sindaco sostenendo che lo scorso anno il Comune di Cividate ha subìto un taglio del fondo di solidarietà comunale pari ad €uro 250.000,00 circa a cui si aggiunge il taglio previsto nel bilancio 2015 pari ad €uro 97.000,00 circa. Negli ultimi tre anni il Comune si è visto non solo decurtare in modo progressivo le risorse derivanti dai trasferimenti erariali ma a ciò si aggiunge che dall'anno 2013 il gettito IMU derivante dalle attività produttive e capannoni spetta nella misura dell'aliquota base dello 0,76% allo Stato.

La penalizzazione del Comune di Cividate supera pertanto la quota di €uro 300.000,00 ed in questo modo lo stato non fa altro che scaricare gli effetti di decisioni gravemente pesanti sugli enti locali e in questo contesto gli amministratori locali sono costretti loro malgrado ad assumere il ruolo di esattori.
Nonostante ciò, prosegue il Sindaco, l'Amministrazione comunale ha continuato ad erogare i servi essenziali alla cittadinanza, è stato sì determinato un aumento in questi ultimi anni delle aliquote Imu e tasi nei confronti dei soggetti titolari di attività produttive, ma non sono state variate le aliquote relative alle categorie di fabbricati ed aree edificabili e si è riusciti con una politica oculata ad evitare l'inasprimento fiscale nei confronti di famiglie e in generale nei confronti delle categorie meno abbienti; inoltre riguardo l'addizionale comunale all'Irpef sono state mantenute le esenzioni per i redditi pari e inferiori ai 12.000 €uro.
Il Sindaco conclude segnalando che, in questa situazione di profonda difficoltà economico-finanziaria in cui versano i bilanci degli enti locali, l'auspicio è che l'attesa riforma del sistema di tassazione basato sulla local tax che dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno e che dovrebbe sostituire l'IMU, la Tasi ed altre imposte locali possa portare ad una semplificazione ed alleggerimento degli oneri fiscali a carico dei contribuenti.

INTERVIENE il Consigliere di minoranza Paolo Troletti sostenendo che la situazione è complessa e vi sono due modi per intervenire: o si aumentano le tasse o si riducono le spese.
Il Consigliere Troletti rileva che l'Amministrazione in carica non ha rispettato l'impegno preso in campagna elettorale di eliminare l'addizionale comunale all'Irpef. I capannoni produttivi che rappresentano la ricchezza del paese vengono ulteriormente gravati; secondo il consigliere sarebbe stato meglio ridurre le spese incidendo soprattutto sulle situazioni di soggetti che pur dotati di disponibilità economica usufruiscono di prestazioni sociali erogate dall'ente senza contribuire in maniera significativa. Questa considerazione, spiega il Consigliere Troletti, è stata già espressa in occasione di precedenti consigli comunali e in questa seduta intende ribadire la necessità che gli utenti contribuiscano alle spese per l'erogazione dei servizi sociali in rapporto alle differenziate capacità contributive.
A livello generale quello che sta accadendo è una progressiva riduzione delle risorse statali con effetti che si ripercuotono negativamente sui bilanci degli enti locali, non crede il Consigliere Troletti che il problema dell'elevata pressione fiscale possa essere risolto da questo o da altro Governo.
L'aumento delle aliquote ed imposte locali è indubbiamente una scelta dell'Amministrazione in carica, ma impone che nel bilancio di previsione ad esercizio avanzato bisognerà fare una valutazione seria sulla possibilità di intervenire sulla spesa attraverso il contenimento dei

costi di alcuni servizi. A livello di attività produttive la proposta di portare al massimo la somma delle aliquote Imu e Tasi costituisce un colpo duro alle attività presenti sul territorio che già risentono della congiuntura economica.
Il Consigliere Troletti conclude il proprio intervento preannunciando il proprio voto contrario sulla determinazione aliquote IMU anno 2015 e sulla determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione del Tributo per i Servizi indivisibili (Tasi) anno 2015, mentre il voto sarà di astensione sul piano finanziario Tari e sulla conferma dell'aliquota addizionale comunale all'Irpef anno 2015.

INTERVIENE il Consigliere di minoranza Cesare Damiola sostenendo di condividere le considerazioni espresse dal Consigliere Troletti in occasione del precedente intervento, affermando che ancora una volta ci troviamo in consiglio comunale a discutere di aumento di tributi locali , è da qualche anno che l'andamento è questo per effetto del progressivo taglio dei trasferimenti erariali. Si tratta di una situazione con cui bisogna fare i conti anche per il prossimo futuro, non si può essere pertanto assolutamente ottimisti.
Il Consigliere Damiola non può non rilevare che rispetto ai punti forti contenuti nel programma elettorale dell'amministrazione in carica si sta andando nella direzione opposta; non vi è alcuna ipotesi di ridurre il carico fiscale ma, al contrario, la proposta è quella di incrementare le aliquote IMU e TASI per le attività produttive. Per il secondo anno di fila l'amministrazione in carica viene meno agli impegni assunti in campagna elettorale. La situazione economico-finanziaria del comune caratterizzata dalla progressiva riduzione dei tagli dei trasferimenti da parte dello Stato era già nota lo scorso anno in occasione delle elezioni comunali e pertanto è stato un vero e proprio un azzardo promettere in campagna elettorale l'eliminazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef.
Il Consigliere Damiola rileva che la manovra finanziaria proposta colpisce duramente le attività produttive e pone l'attenzione sul fatto di non commettere l'errore di poter attingere risorse da comparti produttivi di notevoli dimensioni quali le forge quando poi ad essere colpiti sono anche le attività artigianali di piccola entità. Su questi soggetti si farà sentire maggiormente il peso dell'aumento delle imposte.
Il Consigliere Damiola sostiene, anche a nome del consigliere capogruppo Gelfi Fabio di preannunciare voto contrario sugli aumenti proposti per l'anno 2015 sulle aliquote IMU e TASI, mentre il voto sarà di astensione sul piano finanziario Tari e sulla conferma dell'aliquota addizionale comunale all'Irpef anno 2015.

REPLICA il Sindaco sostenendo che l'opinione diffusa in questa situazione è che l'aumento delle imposte è una necessità generale che colpisce tutti i comuni che si trovano ad agire come esattori per conto dello stato centrale. Un dato di fatto è che non si è riusciti come

Amministrazione a raggiungere l'obiettivo di eliminare l'addizionale comunale all'Irpef, con eccezione per i redditi pari o inferiori ad €uro 12.000,00 ma si è riusciti a mantenere elevato il livello di erogazione delle prestazioni dei servizi comunali ed in particolare di quelli socio-sanitari.
Il Sindaco precisa, in risposta alle considerazioni del Consigliere Troletti relative al concorso nella spesa per i servizi sociali, che chi dispone di una pensione di invalidità o di accompagnamento ha necessità legate alla patologia specifica per cui il concorso nella spesa per servizi sociali diventa più complesso e difficile da attuare.
Quanto alla tassazione prevista per i capannoni e le attività produttive, il Sindaco precisa che l'aumento è minimo e l'incremento medio delle imposte è di circa €uro 300,00 l'anno. Si tratta di un balzello fastidioso ma si è ritenuto di non colpire i soggetti privati e le famiglie.

RICHIAMATO l'art.1, comma 169 della Legge nr.296/2006 (finanziaria 2007) che stabilisce che gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente;

VISTI:
- l'art.8 del D.Lgs. 14/03/2011 nr.23 che prevede l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) a decorrere dall'anno 2013 e sostituisce, per la componente immobiliare, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
- l'art.13 del D.L. 06/12/2011 nr.201 convertito nella Legge nr.214 del 22.12.2011 che prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria anticipata, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;

PRESO ATTO che:
- l'art.4, comma 4, del D.L. nr.16/2012 convertito nella Legge nr.44/2012 ha abrogato l'art.77 bis, comma 30 e l'art.77 ter, comma 19 del D.L. nr.112/2008 convertito nella Legge nr.133/2008 e l'art.1, comma 123 della Legge nr.220/2010 riguardanti la sospensione della possibilità di variare le aliquote delle imposte, tasse e contributi da parte di Comuni e Province;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. nr.446 del 15.12.1997 possono, ai sensi dell'art.13, commi 6 e 9 del citato D.L. nr.201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare:
  a) modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,76% all'1,06% (art.13, comma 6 del citato D.L. nr.201/2011);
  b) aumentare l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi

appartenenti al gruppo catastale "D", fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

c) modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,40% allo 0,60% (art.13, comma 7 del D.L. nr.201/2011);

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni ha precisato, con la circolare nr.3/DF del 18.05.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto comunque dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione nr.22 del 9.09.2014;

VISTO l'art.1, comma 380, della Legge nr.228/2012 "Legge di Stabilità 2013" ed in particolare le seguenti disposizioni normative:

● *Lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011";*

● *Lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";*

● *Lettera g): "i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del D.L. nr.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";*

RILEVATO:

- che è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'Imposta Municipale Propria, di spettanza dei Comuni;
- da ultimo il D.L. 8.04.2013 nr.35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia diversamento dei tributi locali" prevede, all'art.10, comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria e alla

decorrenza dell'efficacia degli stessi;

VISTA la Legge nr.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), come modificata dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.L. nr.16/2014, convertito dalla Legge nr.68/2014 (che ha aggiunto un periodo all'art.1, comma 677 della medesima Legge nr.147/2013) ed in particolare:

- il comma 640: l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

- comma 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 , nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 nr.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 nr.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del citato D.L. nr.201 del 2011;
- il comma 703: l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che:

- ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, si rende necessario rafforzare la parte relativa alle entrate correnti del bilancio di previsione per l'anno 2015 a finanziamento della spesa corrente;
- occorre tener conto, anche per l'anno 2015, dei tagli operati dal D.L. nr.95/2012 "Spending Review" che hanno pesanti ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sopra esposte, confermare le aliquote IMU per l'anno 2015, secondo il prospetto di seguito riportato:

- Aliquota abitazione principale (solo categorie A/1 – A/8 – A/9) per ciascuna delle categorie catastali indicate**: 0,55%**;

- Aliquota di base ordinaria per tutte le altre categorie di fabbricati ed aree edificabili: **0,76%**;
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: **esente** (ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, Legge 26/04/2012 n. 44 di conversione del D.L. n. 16/2012 in quanto ubicati in Comune montano);
- le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria stabilite dalla legge nazionale;

e di variare, per l'anno 2015, l'aliquota IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" portandola dall'attuale 0,86% allo 0,9%;

CONSIDERATO che la variazione alle aliquote IMU, introdotte con il presente provvedimento, unitamente all'aumento dell'aliquota TASI al 2,40 per mille previsto per gli immobili classificati nel gruppo catastale "D" rispetta quanto stabilito nella legge di stabilità che proroga al 2015 la possibilità, a favore dei Comuni, di derogare ad entrambi i limiti imposti (1° limite somma delle aliquote TASI e IMU non superiore al tetto massimo fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili e 2° limite aliquota massima TASI che non può eccedere il 2,5 per mille);

DOPO DI CHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.M. 13.05.2015 del Ministro dell'Interno che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015;

VISTO il Decreto Legislativo nr.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

UDITA la relazione del Segretario Comunale e gli interventi dei consiglieri di minoranza Troletti Paolo e Damiola Cesare;

CON voti favorevoli nr.6, contrari nr.2 (Cesare Damiola e Paolo Troletti), astenuti nessuno, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. Di determinazione l'aliquota IMU per l'anno 2015 secondo il prospetto di seguito riportato:
   - Aliquota abitazione principale (solo categorie A/1 – A/8 – A/9) per ciascuna delle categorie catastali indicate**: 0,55%**;

- Aliquota di base ordinaria per tutte le altre categorie di fabbricati ed aree edificabili: **0,76%**;
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: **esente** (ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, Legge 26/04/2012 n. 44 di conversione del D.L. n. 16/2012 in quanto ubicati in Comune montano);
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D": **0,90%**;
- le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria stabilite dalla legge nazionale;

2. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;

3. Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento IMU approvato con propria precedente deliberazione nr.21 del 9.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

4. Di delegare il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria a trasmettere, telematicamente, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.13, comma 15 del D.L. 6.12.2011 nr.201, convertito nella Legge nr.214 del 22.12.2011 e della nota MEF prot. nr.5343/2012 del 6.04.2012;

5. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 nr.201 convertito nella Legge 214 del 22.12.2011 e della nota MEF prot. nr.5343/2012 del 6.04.2012;

6. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile;

7. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dott.Cirillo Ballardini

IL CONSIGLIERE
Sig.Aldo Damioli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 12 agosto 2015, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 12.08.2015

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle sue forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 12 agosto 2015.

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli